

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEO SORVEGLIANZA**

(Approvato con delibera del C.S. n. 53 del 19.06.2009  
Verbale di delegazione trattante n.1 del 15.06.2009)

## **INDICE**

### **CAPO I - PRINCIPI GENERALI**

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 – Finalità
- Art. 4 – trattamento dei dati personali

### **CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

- Art. 5 – Responsabile
- Art. 6 – Nomina degli incaricati e dei preposti gestione dell'impianto di video sorveglianza
- Art. 7– Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

### **CAPO III**

#### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

##### *Sezione I*

##### ***RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI***

- Art. 8 – Trattamento e conservazione dei dati
- Art. 9 – Modalità di raccolta dei dati
- Art. 10 – Obblighi degli operatori
- Art. 11 – Informativa

##### *Sezione II*

##### ***DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI***

- Art. 12 – Diritti dell'interessato

##### *Sezione III*

##### ***SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI***

##### ***- LIMITI ALL'UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI***

- Art. 13 – Sicurezza dei dati
- Art. 14 – Cessazione del trattamento dei dati
- Art. 15 – Limiti alla utilizzabilità di dati personali
- Art. 16 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali
- Art. 17 – Comunicazione

### **CAPO IV**

#### **TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

- Art.18 – Tutela

### **CAPO V**

#### **NORME FINALI**

- Art. 19 – Provvedimenti attuativi
- Art. 20 – Pubblicità del Regolamento
- Art. 21 – Entrata in vigore

## CAPO I PRINCIPI GENERALI

### ART. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali realizzato mediante l'impianto di video sorveglianza, attivato dall'Ispe (Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa), Ente responsabile della gestione amministrativa di RSA e di RSSA, presso la Residenza Protetta "Linneo e Angelina Varese" sita in Maglie, alla via Carducci.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal Provvedimento generale sulla video sorveglianza adottato dal Garante della protezione dei dati personali il 29.04.2004.

### ART. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) Per "**banca di dati**", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per "**trattamento**", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di video sorveglianza;
- d) per "**titolare**", è l'I.S.P.E (Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa), con sede legale in Maglie, alla via Carducci, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per "**responsabile**", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per "**incaricati**", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g) per "**interessato**", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per "**diffusione**", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per "**dato anonimo**", il dato che in origine a seguito di inquadatura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

k) per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

### **ART. 3 – Finalità**

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l’attivazione di un impianto di video sorveglianza presso la Residenza Protetta “Linneo e Angelina Varese” di Maglie, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riguardo alla riservatezza e all’identità personale.

Garantisce, altresì, che il sistema informativo ed i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione dei dati personali e dei dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.

2. Le finalità del suddetto impianto sono conformi alle funzioni istituzionali dell’Ispe, Ente responsabile della gestione amministrativa di RSSA e di RSA, così come risulta dalla Carta dei Servizi dell’Ente stesso, approvata con delibera del C.S. n. 123/2008, e dal relativo Regolamento interno alle suddette Strutture.
3. L’Ispe e le Strutture di cui l’Istituzione è responsabile operano al fine di garantire l’assistenza a persone non autosufficienti e/o affette da patologie psichiche.
4. Il sistema di video sorveglianza, in sintesi, è finalizzato:
  - a) al monitoraggio degli accessi esterni ed interni alla Struttura in parola tutelando, in tal modo, i residenti e garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate;
  - b) al controllo di determinate aree;
  - c) a tutela dei beni di proprietà dell’Ente.

### **ART. 4– Trattamento dei dati personali**

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell’attivazione di un impianto di video sorveglianza.
2. Il sistema di video sorveglianza comporta esclusivamente il trattamento dei dati personali rilevato mediante riprese che, in base all’installazione dei video registratori digitali, interessano soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell’area stessa.
3. E’ espressamente vietato utilizzare l’impianto di video sorveglianza per effettuare controlli sull’attività lavorativa dei dipendenti e dei collaboratori dell’Ente, in base all’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge del 30 maggio del 1970, n. 300).
4. E’ cura del titolare e del responsabile del trattamento sorvegliare le scene inquadrare affinché le telecamere non riprendano luoghi di lavoro, anche se temporanei, come ad. es. le stanze dei residenti, i bagni, i corridoi durante la pulizia ed il ritiro dei rifiuti.

## **CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

### **Art. 5- Responsabile**

1. Il/La Responsabile della Struttura di Maglie, o altra persona nominata dal titolare del trattamento, è individuato/a quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati ai sensi per gli effetti dell'art. 2, lett. e), da nominare con apposito atto dell'Ente. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte della designata, previa approvazione del Commissario Straordinario e del Direttore Amministrativo dell'Ente;
2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente Regolamento;
3. I compiti affidati al responsabile del trattamento devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione;
4. Il responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo delle videocamere le chiavi degli armadi per la conservazione delle videocassette, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

### **ART. 6- Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di video sorveglianza**

1. Compete al responsabile per il trattamento designare per iscritto ed in numero limitato tutte le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.
2. Gli incaricati andranno nominati tra il personale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi ed, in ogni caso, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
4. Il responsabile e gli incaricati procedono al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.

### **ART. 7- Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo**

1. L'accesso alla sala di controllo delle videocamere, posta nella stanza della Responsabile di struttura, è consentito solamente, oltre che al responsabile del trattamento o al suo delegato, agli incaricati addetti ai servizi espressamente individuati, di cui ai successivi articoli .

2. Possono essere autorizzati all'accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente e per scopi connessi alle finalità di cui al presente Regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.
3. Il responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per e operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
4. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

## **CAPO III**

### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

#### ***Sezione I***

#### ***RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI***

#### **ART. 8– Trattamento e conservazione dei dati**

1. I dati personali oggetto del trattamento sono:
  - a. Trattati in modo lecito e secondo correttezza;
  - b. Raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3, comma 4, e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali scopi;
  - c. Sono raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità di cui al citato art. 3, comma 4, e successivamente trattati;
  - d. Sono trattati con modalità dirette a salvaguardare l'anonimato e, in ogni caso, successivamente alla fase di raccolta, in quanto le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale;
  - e. Conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali e per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed, in ogni caso, pari al periodo di tempo stabilito non superiore alle 24 (ventiquattro) ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione, nonché nel caso si debba adire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.
  - f. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e, comunque, in relazione ad un evento già accaduto o realmente imminente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificatamente richiesta all'autorità giudiziaria o polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.
2. Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure minime indicate dall'art. 34 del Codice sulla Privacy.

## **ART. 9 – Modalità di raccolta dei dati**

1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video effettuate da sistemi di video registratori digitali a circuito chiuso installati in corrispondenza degli accessi esterni ed interni alla Struttura.
2. I videoregistratori digitali di cui al precedente comma, consentono, tecnicamente, riprese video in bianco/nero. I segnali video delle unità di ripresa sono raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo situata nella stanza della Responsabile di Struttura. In questa sede le immagini saranno registrate in digitale su hard disk e saranno visualizzate su due monitors situati, rispettivamente, nella stanza della Responsabile e nella c.d. Sala attività.
3. I videoregistratori digitali non consentono la video sorveglianza c.d. dinamico-preventiva, possono cioè riprendere staticamente un luogo, ma non sono abilitate a rilevare percorsi o caratteristiche fisionomiche o eventi improvvisi, oppure comportamenti non preventivamente classificati. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga, comunque, a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.
4. Le immagini video registrate sono conservate per il periodo indicato nell'art. 8, comma 1, lettera e). Al termine del periodo stabilito il sistema di video registrazione provvede in automatico alla loro cancellazione mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.

## **.ART. 10 - Obblighi degli operatori**

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.
2. L'utilizzo dei video registratori digitali è consentito solo per la sorveglianza degli accessi esterni ed interni alla Struttura.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità e per l'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'art. 4, comma 3, del presente Regolamento e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al titolare del trattamento dei dati.
4. La mancata osservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative, e, ove previsto dalla vigente normativa, l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

## **ART. 11 - Informativa**

1. Il responsabile del trattamento, si obbliga ad affiggere, in luogo adatto, un modello semplificato di informativa "minima" agli interessati (coloro che entrano nel campo di ripresa delle videocamere) consistente in un'immagine stilizzata (*ALL. A*), per le aree esterne ed interne alla Struttura video sorvegliate, nonché a procedere, in ottemperanza a

quanto disposto dall'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, alla redazione ed all'affissione di un avviso circostanziato che riporti notizie relative al trattamento dei dati personali, da apporre esclusivamente nelle aree interne alla Struttura (**ALL. B**).

2. In presenza di più video camere, in relazione alla vastità dell'area e delle modalità di ripresa, vanno installati più cartelli.
3. Il responsabile del trattamento, si obbliga, altresì, a comunicare agli interessati l'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione dell'impianto di video sorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 15, con anticipo di 10 (dieci) giorni, mediante l'affissione di appositi avvisi informativi.

## **Sezione II**

### **DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI**

#### **ART. 12 - Diritti dell'interessato**

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, previa presentazione di apposita istanza, ha diritto:
  - a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
  - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
  - c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e, comunque, non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della richiesta ovvero di 30 (trenta) giorni, previa comunicazione all'interessato, se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre giustificato motivo:
    - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno 90 (novanta) giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
    - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
    - di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
3. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile, anche mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica, che dovrà provvedere in merito entro, e non oltre, 15 (quindici) giorni.

4. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

### ***Sezione III***

## ***SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI- LIMITI ALL'UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI***

### **ART. 13 - Sicurezza dei dati**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 9, comma 4. Alla sala controllo, dove sono custoditi gli strumenti di registrazione, può accedere, oltre che il titolare e il responsabile del trattamento o suo delegato, solo ed esclusivamente il personale, debitamente istruito sull'utilizzo dell'impianto e debitamente incaricato ed autorizzato.
2. L'impiego di attrezzature di registrazione digitali impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

### **ART. 14 - Cessazione del trattamento dei dati**

In caso di cessazione di un trattamento, per qualsiasi causa, i dati personali sono:

- a) Distrutti;
- b) Conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato;

### **ART. 15 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali**

La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice sulla privacy;

### **ART. 16- Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali**

La materia è disciplinata dall'art. 15 del Codice sulla privacy;

### **ART. 17 – Comunicazione**

1. La comunicazione di dati personali da parte dell'Ente ad altri soggetti pubblici è ammessa quando risulti comunque necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, e può essere iniziata se è decorso il termine di 45 giorni dal ricevimento della richiesta, salvo diversa determinazione, anche successiva del Garante.
2. La comunicazione di dati personali da parte dell'Ente a privati o ad enti pubblici economici è ammessa unicamente quando prevista da una norma di legge.

## **CAPO IV**

## **TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

### **ART.18 – Tutela**

Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dalla parte III del Codice.

## **CAPO V NORME FINALI**

### **ART. 19 – Provvedimenti attuativi**

Compete al Direttore Amministrativo dell'Ispe, l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti, in particolare, la predisposizione dell'informativa per gli interessati, la fissazione degli orari di registrazione, nonché la definizione di ogni altra ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza degli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.


### **Art. 20 – Pubblicità del Regolamento**

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art.22 Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia dello stesso sarà, altresì, pubblicata sul sito internet dell'Ispe.

### **Art. 21 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento, dopo l'acquisita esecutività della Delibera del Commissario Straordinario dell'Ispe che lo approva, è pubblicato per 10 (dieci) giorni sull'Albo dell'Ente ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

All. A



# AREA VIDEOSORVEGLIATA

La registrazione è stata effettuata da

per motivi di SICUREZZA

Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003)

## ALL. B

### INFORMATIVA

**Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003), del Provvedimento sulla video sorveglianza del Garante della Privacy del 29.04.2004 e dell'art. 11, comma 1, del Regolamento per la disciplina della video sorveglianza, approvato con delibera del C.S. n. 53 del 19.06.2009, l'ISPE** comunica che ha attivato un servizio di video sorveglianza che comporta il possesso dei dati qualificati come personali dalla legge.

Con riferimento a tali dati, si informa che:

- i dati vengono trattati in relazione alle esigenze di sicurezza delle persone ed, in ultimo, dei beni, stante le finalità istituzionali dell'Ente dirette all'assistenza a persone non autosufficienti e/o affette da patologie psicofisiche;
- le rilevazioni vengono effettuate a mezzo di video camere installate esclusivamente nei luoghi, espressamente ed adeguatamente segnalati da appositi cartelli, ed in particolare, presso gli accessi esterni ed interni alla Struttura;
- i dati personali verranno trattati su supporto magnetico e conservati per un periodo di tempo non superiore alle 24 ore successive alla rilevazione, superato il quale gli stessi verranno definitivamente cancellati, salvo eccezionali esigenze di ulteriore conservazione, nonché nel caso si debba adire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.
- le immagini saranno registrate in digitale su *hard disk* e saranno visualizzate su due *monitors* situati in luoghi di accesso limitato e regolamentato;
- per le finalità proprie del trattamento, i dati potranno venire a conoscenza del responsabile del trattamento dei dati e del personale amministrativo adibito presso la Struttura soggetta a video sorveglianza, in qualità di incaricato;
- il titolare del trattamento dei dati è l'Ente I.S.P.E. "Istituto di Servizi alla Persona per l'Europa", nella persona del Direttore Amministrativo Dott.ssa Maria Domenica Ruggeri, con sede in Maglie alla via Carducci;
- il responsabile del trattamento dei dati è la Responsabile di struttura, Sig.ra Lucia Maria Portaluri, giusta nomina con delibera del C.S. n. 54 del 19.06.2009;
- relativamente ai dati medesimi, la S.V. può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs n.196/2003 (di seguito riportato) nei limiti ed alle condizioni di cui agli artt. 8, 9 e 10 del citato Decreto.
- 

Il Direttore Amministrativo  
Dott.ssa Maria Domenica Ruggeri

#### **Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)**

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
  - a) Dell'origine dei dati personali;
  - b) Delle finalità e delle modalità di trattamento;
  - c) Della logica applicata in caso di trattamento effettuato con ausilio di strumenti elettronici;
  - d) Degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
  - e) Dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere :
  - a) L'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
  - b) La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - c) L'attestazione che le operazioni di cui alle lett. a) e B) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,

eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestatamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) Al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o comunicazione commerciale.